

Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106

# Regolamento Prodotti da Costruzione e marcatura CE: definite le sanzioni

ANPE - Commissione Tecnica

Il mercato italiano dell'edilizia ha da tempo imparato a conoscere le regole fissate dalla direttiva europea 89/106/CEE, CPD - Construction Products Directive, rimasta in vigore fino al 1° luglio 2013 e sostituita dal regolamento europeo 305/2011, CPR - Construction Products Regulation.

Se il tema torna ad essere di grande attualità è per la recente emanazione del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 "Armonizzazione normativa nazionale con il Regolamento (UE) 305/2011 Prodotti da costruzione (CPR)", entrato in vigore il 9 agosto scorso, che definisce il regime sanzionatorio per tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle regole della CPR.

In questo contesto riteniamo utile riassumere gli scopi e le prescrizioni della CPR, con una particolare attenzione per il settore degli isolanti termici e dei prodotti in poliuretano.

## Libera circolazione delle merci e linguaggio tecnico comune

Lo scopo fondamentale della CPR resta quello, già fissato dalla CPD, di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi migliorando la libera circolazione all'interno del mercato europeo.

Un obiettivo raggiunto solo in parte a causa della disomogenea applicazione nei diversi Stati Membri - ostacolo che il Regolamento, in quanto di immediata e obbligatoria applicazione, avrebbe dovuto superare - e, ancor più, per il persistere, in alcuni Paesi, di normative e sistemi di attestazione nazionali quali, a titolo di esempio, l'ACERMI francese o l'Ü-Zeichen tedesco che fissano limiti prestazionali e prevedono la sorveglianza di un Ente di certificazione. Questi marchi, che nel rispetto della CPR hanno carattere volontario, sono di fatto recepiti come obbligatori dai mercati nazionali che li utilizzano da decine di



anni e costituiscono una barriera doganale reale per i prodotti provenienti da altri Paesi europei, superabile solo con pesanti oneri economici per le attività di certificazione.

La libera circolazione delle merci presuppone l'adozione di un linguaggio tecnico comune utilizzato per individuare prestazioni e metodi di prova descritti nelle norme armonizzate di prodotto elaborate dal CEN (European Committee for Standardization).

Va sottolineato che la CPR garantisce solo la trasparenza e la correttezza delle informazioni fornite al mercato sulla base di strumenti di valutazioni tecniche condivisi; non prevede valori limiti prestazionali e non è quindi assimilabile ai marchi di qualità.

## I prodotti sottoposti a CPR e marcatura CE


Il Regolamento si applica a tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile) e che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata. In questi casi i produttori devono dichiarare le prestazioni in relazione alla norma EN di riferimento mediante una DoP (Dichiarazione di Prestazione)

e successivamente apporre la marcatura CE.

Per i prodotti non coperti da una norma EN il Regolamento prevede la possibilità di rilasciare volontariamente la DoP ed apporre la marcatura CE sulla base di uno specifico Documento di Valutazione Europea - EAD (ex ETAG).

L'elenco dei prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata viene aggiornato, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in funzione della pubblicazione e/o revisione delle norme armonizzate e degli EAD.

Nell'agosto scorso è stato pubblicato il 10° aggiornamento da cui abbiamo tratto i dati di alcune norme in vigore rilevanti per il settore dei materiali isolanti utilizzati in edilizia (v. tabella 1).



Per agevolare l'accesso alle informazioni la Comunità Europea ha messo a disposizione degli operatori il tool NANDO: un aggiornato ed efficace strumento per la ricerca delle norme in vigore e

degli Enti e Laboratori (Technical Assessment Body - TAB) abilitati ad effettuare controlli e test di valutazione (link al tool NANDO: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>).

Tabella 1.

<p align="center"><b>Norme relative agli isolanti termici per l'edilizia, gli impianti degli edifici e le installazioni industriali</b> Ente Normatore CEN - rif. GUCE 11.8.2017 (evidenziate in verde quelle relative a isolanti termici in poliuretano o a prodotti compositi con poliuretano)</p>	
EN 13162:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13163:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13164:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13165:2012+A2:2016	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13166:2012+A2:2016	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13167:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13168:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13169:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Pannelli di perlite espansa (EPB) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13170:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13171:2012+A1:2015	Isolanti termici per edilizia — Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 13950:2014	Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso) — Definizioni, requisiti e metodi di prova

EN 14063-1:2004 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ — parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera
EN 14064-1:2010 Isolanti termici per l'edilizia — Prodotti sfusi di lana minerale (MW) realizzati in situ — parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima dell'installazione
EN 14303:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14304:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di espanso elastomerico flessibile (FEF) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14305:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14306:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di silicato di calcio (CS) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14307:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14308:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso (PIR) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14309:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14313:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14314:2009+A1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 14315-1:2013 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in situ — parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell'installazione
EN 14316-1:2004 Isolanti termici per edilizia — Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di perlite espansa (EP) — parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
EN 14317-1:2004 Isolanti termici per edilizia — Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di vermiculite espansa (EV) — parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
EN 14318-1:2013 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in situ per iniezione — parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell'installazione
EN 14319-1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in situ per iniezione — parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell'installazione
EN 14320-1:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali — Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in situ — parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell'installazione
EN 14509:2013 Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici — Prodotti industriali — Specifiche
EN 15501:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali — Prodotti di perlite espansa (EP) e vermiculite espansa (EV) ottenuti in fabbrica — Specificazione
EN 15599-1:2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali — Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di perlite espansa (EP) — parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
EN 15600-1:2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali — Isolamento termico realizzato in situ con prodotti di vermiculite espansa (EV) — parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
EN 16069:2012+A1:2015 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica — Specificazione

## Requisiti di base delle opere e caratteristiche essenziali dei prodotti

La CPR prevede che i prodotti abbiano caratteristiche tali da consentire, all'edificio in cui sono applicati, di soddisfare 7 requisiti di base (BWR) :

- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- Sicurezza e accessibilità in uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e ritenzione di calore
- Uso sostenibile delle risorse naturali.

Ogni norma armonizzata di prodotto riporta, all'allegato ZA, un elenco delle prestazioni essenziali pertinenti ai requisiti di base.

L'allegato ZA specifica anche sulla base di quale sistema di controllo il fabbricante sia tenuto a verificare la costanza delle prestazioni. I sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance) sono cinque (1+, 1, 2+, 3, 4) e prevedono, con l'esclusione del sistema 4, diversi livelli di coinvolgimento degli Organismi Notificati.

Le caratteristiche essenziali dei prodotti vengono comunicate tramite la Dichiarazione di Prestazione, che può essere consegnata in formato cartaceo o su supporto elettronico o resa disponibile all'interno di siti web, compilata nella lingua richiesta dallo Stato Membro in cui viene immesso il prodotto e mantenuta a disposizione del mercato per un periodo di 10 anni.

La DoP, contrassegnata da un numero/codice unico, deve contenere le informazioni relative a:

- il fabbricante;
- il codice unico di identifica-

Tabella 2.  
**Decreto del Ministero delle infrastrutture - 5 marzo 2007**  
**MATERIALI ISOLANTI PER L'EDILIZIA**  
 Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco e per tutti gli usi

<b>Reazione al fuoco, Euroclassi</b>	<b>Sì</b>
<b>Permeabilità all'acqua</b>	<b>Sì</b>
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	*
Indice di isolamento acustico	Sì/NPD
Indice di assorbimento acustico	Sì/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto	Sì/NPD
<b>Resistenza termica</b>	<b>Sì</b>
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	<b>Sì</b>
Resistenza a compressione	Sì/NPD
Resistenza a trazione/flessione	Sì/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	Sì/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	Sì/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore, agenti atmosferici invecchiamento, degrado	Sì/NPD

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile vigenti al momento della dichiarazione.

- zione del prodotto;
- le norme armonizzate o l'ETA di riferimento
- il sistema AVCP utilizzato e, se applicabile l'Organismo Notificato;
- l'uso atteso del prodotto;
- le caratteristiche essenziali relative al prodotto ed al suo uso;
- le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali.

Nella DoP devono essere indicate tutte le caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica di riferimento (norma EN o ETA), non è però obbligatorio riportare per tutte le relative prestazioni.

Il fabbricante è tenuto ad indicare sempre almeno una prestazione, utilizzando per le altre la dicitura NPD (No Performance Declared). Gli Stati Membri possono però individuare quali prestazioni debbano essere dichiarate da particolari famiglie di prodotti.

L'Italia ha previsto, per gli isolanti termici per l'edilizia, la dichiarazione obbligatoria di 4 prestazio-

ni: reazione al fuoco, resistenza termica, permeabilità all'acqua e permeabilità al vapore (v. tabella 2 DM 5 marzo 2007).

Solo ai prodotti per i quali è stata redatta una DoP può essere apposta la marcatura CE sul prodotto, su un'etichetta ad esso applicata, oppure, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La marcatura CE riporta:

- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta;
- nome e indirizzo del fabbricante; riferimento del prodotto - tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della prestazione dichiarata;
- riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
- numero di identificazione dell'organismo notificato, se richiesto dal sistema AVCP;
- uso previsto del prodotto.

## Dlgs. 106: responsabilità condivise per tutta la filiera delle costruzioni

Fin qui alcuni degli obblighi dei fabbricanti, ma la CPR coinvolge tutti gli operatori che agiscono nelle diverse fasi della filiera costruttiva.

Il Decreto Legislativo 106, in vigore da agosto, colma il vuoto legislativo che limitava i dettami della CPR principalmente alla categoria dei produttori e attua alcuni principi fondamentali del Regolamento. Tra questi segnaliamo: **Art.4** - istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il **punto di contatto nazionale** per i prodotti da costruzione a cui possono essere rivolti quesiti. All'interno del sito dell'Unione Europea è disponibile l'elenco completo dei Product Contact Points.

**Art. 17 - Vigilanza sul mercato e nei cantieri** (mediante ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli) per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le



opere. La vigilanza è affidata alle amministrazioni competenti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Interno e Ministero dello Sviluppo Economico) in funzione del requisito di base delle opere.

**Art. 18** - Attribuisce ad un futuro decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del DLgs 106, le **Disposizioni procedurali** per l'irrogazione delle sanzioni.

**Artt. 19 - 22 (v. tabella 3)** dettagliano per ciascuna violazione le **sanzioni previste** prevedendone la gradualità: dalle sanzioni penali per i casi più gravi che coinvolgono prodotti e materiali

destinati a uso strutturale o a uso antincendio, fino alla non applicabilità delle sanzioni per non conformità formali sanate entro il termine stabilito.

Il regime sanzionatorio fissato dal Decreto è un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e sensibilità di tutti gli operatori agli aspetti normativi e potrà contribuire a scoraggiare alcune difformità applicative della marcatura CE che possono determinare anche forme di concorrenza sleale.

Tabella 3.

### Decreto Legislativo 106 - Regime sanzionatorio artt. 19 - 22

		tutti i prodotti e materiali	materiali strutturali o antincendio*
<b>Art. 19 FABBRICANTE</b>	obbligo di redigere la DoP	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi
	contenuto della DoP non conforme	da 1.000 a 4.000 €	da 2.000 a 10.000 €
	DoP non conforme alle prescrizioni	da 1.000 a 10.000 €	da 3.000 a 30.000 € arresto fino a due mesi
	fornitura della DoP	da 1.000 a 4.000 €	da 2.000 a 10.000 €
	principi generali e uso della marcatura CE	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi
	regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi
<b>Art. 20 c.1 COSTRUTTORE, DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE O COLLAUDATORE</b>	utilizzo di prodotti non conformi	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi
<b>Art. 20 c.2 PROGETTISTA</b>	prescrizione prodotti non conformi	da 2.000 a 12.000 €	da 5.000 a 25.000 € arresto fino a tre mesi
<b>Art. 21 OPERATORI ECONOMICI</b>	mancato rispetto dei provvedimenti di ritiro	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi
	art.11 CPR vari paragrafi	da 500 a 5.000 €	da 1.500 a 15.000 €
<b>Art. 21 CERTIFICATORI</b>	Organismi o laboratori notificati che rilasciano attestazioni non veritiere	da 2.000 a 12.000 €	da 5.000 a 25.000 € arresto fino a sei mesi
	Organismi o laboratori notificati che ostacolano la sorveglianza	da 1.000 a 6.000 €	da 2.000 a 12.000 €
	Chiunque rilasci attestazioni senza autorizzazione	da 4.000 a 24.000 €	da 10.000 a 50.000 € arresto fino a sei mesi

\* Art. 2 - Definizioni

Materiali e prodotti per uso strutturale: materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale... e che consentono ad un'opera... di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità»....

Materiali e prodotti per uso antincendio: materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera...di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»....